



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Seminario

“Approfondimenti sul Codice di Prevenzione Incendi”

“Le novità della prevenzione incendi”



Napoli, 22 febbraio 2024

Ing. Eros Mannino
Direttore centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica



MINISTERO
DELL'INTERNO



SEMPLIFICAZIONE



e prevenzione incendi

1. Riduzione degli **oneri amministrativi** a carico delle imprese e dei cittadini senza alterare, in alcun modo, i livelli di sicurezza antincendio **garantiti** dall'attuale regolamentazione.
-



MINISTERO
DELL'INTERNO



Schema di Legge delega per la semplificazione in materia di prevenzione incendi

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(ALBERTI CASELLATI)

DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(LOCATELLI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia

Presentato in Senato dal P.d.C.M. il 9 febbraio 2024.

Per la Prevenzione incendi, interverrà su:

1. *Procedimenti di PI e attività soggette;*
2. *Procedimenti autorizzativi dei prodotti antincendio non soggetti a marcatura CE*



DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA E SANITARIA

Capo I

Deleghe in materia di procedimenti amministrativi

ART. 1

(Delega al Governo per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, di autorizzazioni di polizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 agosto 2024, uno o più decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria e in materia di **prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti**, di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, nonché in materia di autorizzazioni di polizia, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.



ART. 5

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati CE)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:





- a) **revisione delle attività soggette** ai procedimenti di prevenzione incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l'evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
- b) **semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi** con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività;
- c) **semplificazione dei procedimenti autorizzativi** ai fini dell'immissione sul mercato dei **prodotti rilevanti** per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) semplificazione delle modalità di **recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti** rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, al fine della conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, destinati a legislazione vigente all'attuazione delle predette attività di vigilanza e all'incentivazione del personale addetto, utilizzando eventualmente a tal fine anche le somme derivanti dalle sanzioni conseguenti alle attività di controllo;
- e) **semplificazione delle procedure sanzionatorie** relative alle contravvenzioni in materia di prevenzione incendi accertate in **luoghi diversi da quelli di lavoro** ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 maggio 2008, n. 81, anche estendendo, ai fini dell'estinzione delle stesse, le modalità di cui al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Progetto di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi



- **Revisione del D.P.R. 151/2011** con i seguenti obiettivi prioritari:
 - ✓ **superamento del certificato di prevenzione incendi** e sostituzione dello stesso con un verbale di visita tecnica per tutte le attività;
 - ✓ preservando il criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa, predisposizione di una **rimodulazione delle categorie previste nell'elenco delle attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi **in due sole categorie A (SCIA) e B** (valutazione progetto e SCIA);
 - ✓ Passaggio a sistema di controlli basato prevalentemente su **vigilanza ispettiva**;

inoltre

Progetto di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi

- ✓ Rivalutazione dei parametri di assoggettamento delle attività soggette (in particolare per quelle meno complesse);
- ✓ **definizione delle attività temporanee** ed esclusione delle stesse dai procedimenti di prevenzione incendi;
- ✓ valutazione della fattibilità della previsione che la **progettazione con approccio ingegneristico sia esaminata in ambito C.T.R.**;
- ✓ introduzione degli **impianti di trattamento e deposito di rifiuti tra le attività soggette ai controlli da parte dei VV.F.**;
- ✓ modifica della sezione relativa agli obblighi gestionali eliminando il riferimento alle scadenze temporali nelle verifiche e controlli fissate dai Comandi dei Vigili del Fuoco.
- ✓ **semplificazione delle procedure sanzionatorie** relative alle contravvenzioni in materia di prevenzione incendi accertate **in luoghi diversi da quelli di lavoro** ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 maggio 2008, n. 81, anche estendendo, ai fini dell'estinzione delle stesse, le modalità di cui al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- ✓ Definizione di un procedimento più codificato per le attestazioni di rinnovo periodico;
- ✓ definizione di un percorso ad hoc per quelle attività in cui il controllo avviene congiuntamente con altre autorità (ad es. Gallerie stradali Ten, Locali di Pubblico spettacolo, ecc...)
- ✓



Progetto di semplificazione delle autorizzazioni prodotti antincendio

- Semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE:
 - ✓ procedimento analogo alla SCIA del d.P.R. 151/2011;
 - ✓ favorendo l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza;
 - ✓ Passaggio da modello autorizzatorio preventivo (*OMOLOGAZIONI*) a controlli ex post sui prodotti;





MINISTERO
DELL'INTERNO



SEMPLIFICAZIONE



e prevenzione incendi

2. **Revisione degli aspetti tecnici della regolamentazione** – modifiche al Codice di Prevenzione Incendi.

Oggi il Codice è una norma molto più solida grazie a D.M. 12 aprile 2019 e D.M. 18 ottobre 2019.

Si applica in via esclusiva a moltissime attività del DPR 151/2011 ed ha diverse RTV alternative per attività con norma tradizionale.

Da precedente analisi sull'esito delle VP per approccio tradizionale e approccio Codice:

Con approccio tradizionale, i VP con parere favorevole sono in % maggiori rispetto a VP Codice;


Con approccio tradizionale, i VP con parere fav. Cond. sono in % minori rispetto a VP Codice;

Approccio	Parere contrario	Parere Favorevole	Parere Favorevole Condizionato
standard	3,0%	56,0%	40,0%
conforme	4,0%	47,0%	48,0%
alternativa	3,0%	30,0%	66,0%
deroga	8,0%	54,0%	32,0%

Come mai questa differenza negli esiti approccio tradizionale e soluzione conforme?

1. Aspetti fisiologici del processo di normazione;
2. Non ancora completato il percorso di perfezionamento del Codice.

Vengono in sintesi segnalati elementi di incertezza, di difficile o non univoca interpretazione o di eccessiva indeterminazione.




Intervenire su tali aspetti per irrobustire le soluzioni conformi ma senza alterare l'approccio flessibile alla base del Codice .

Occorrerà quindi fornire con maggiori indicazioni/istruzioni



Il percorso non è di facile attuazione ma consentirà di rendere il Codice una norma *matura* e diventare effettivamente *l'unico riferimento normativo* per la progettazione antincendio



Lo strumento propedeutico per l'impiego del Codice è l'**analisi del rischio**; tale strumento richiede una maturazione ed un impegno aggiuntivo rispetto al passato per i professionisti ed incide ovviamente anche sul relativo conto economico che va valutato nel suo complesso compresa la fase di realizzazione e mantenimento dell'opera, ciclo di vita. E' opportuno, quindi, che si espliciti meglio il senso dell'equazione:

**maggiore qualità dell'analisi del rischio =
maggiore ottimizzazione degli investimenti**

anche perché il Codice consente di mettere in campo, molto più che in passato, una strategia antincendio preventiva e gestionale, cioè mirata alla riduzione della probabilità di accadimento di incendi o esplosioni e, quindi, a meglio preservare la business-continuity.





REVISIONE DEI CAPITOLI PIÙ COMPLESSI

Sezione M
RTV V2 (ATEX)
RTV V11 (ospedali)
RTV 13 chiusure d'ambito



INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI G2, G3, V2



Maggiori indicazioni/istruzioni

- sulla conduzione dell'analisi dei rischi di incendio ed esplosione,
- Per l'impostazione delle soluzioni alternative
- sulla determinazione Rambiente,
- sulla rilevanza del carico di incendio e del quantitativo di sostanze pericolose
- sulla complessità della geometria dei fabbricati
- sulla rilevanza dell'affollamento
- sui criteri di progettazione degli impianti a disponibilità superiore
- sui criteri di accettabilità del rischio alla stessa stregua di quanto già avviene nel mondo delle aziende a rischio di incidente rilevante

Consolidare il cap. G.3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività

Maggiore certezza nella determinazione dei profili di rischio dell'attività;

δ_{occ} : caratteristiche *prevalenti* degli occupanti;

Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche degli occupanti che per **numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell'attività** svolta nell'ambito considerato in qualsiasi condizione d'esercizio. Ad esempio, un ufficio in cui vi sia modesta presenza solo occasionale e di breve durata di pubblico può essere classificato $\delta_{occ} = A$.

Possibili interventi sono:

- **Dettagliare maggiormente la Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso;**
- **(almeno per att. di cat. A, in soluzione conforme), fornire criteri quantitativi di prima approssimazione;**

Consolidare il cap. G.3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività

Maggiore certezza nella determinazione dei profili di rischio dell'attività;

Rambiente relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

Seppur molto migliorato, l'Rambiente è ancora di difficile trattazione per la attività non civili (officine, opifici in genere, depositi, ecc...).

Possibili interventi sono:

➤ **Definizione di criteri di valutazione più puntuali sviluppando i concetti già presenti di ubicazione, di presenza di elementi ricettori, tipologia di materiali, ecc...;**

➤ **In prospettiva, soprattutto per attività *senza VP***

Migliorare alcune formulazioni presenti nel testo della RTO

Alcune formulazioni tipiche del *codice* presentano ampi margini di discrezionalità:

- ✓ limitata quantità di liquidi infiammabili
- ✓ presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- ✓ presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
- ✓ presenza non occasionale di occupanti con disabilità
- ✓

Senza voler snaturare l'impostazione generale del Codice, possibili interventi sono:

➤ **Almeno per alcune casistiche di base che ricorrono più di frequente** (presenza occasionale di occupanti in autorimessa privata, quantità di sostanze pericolose detenute in attività civili ecc...), **fornire criteri quantitativi di immediata applicazione per le soluzioni conformi in attività di cat. A o ampliamento esempi.**



Ulteriori aspetti da approfondire

Ulteriori implementazioni potrebbero riguardare:

- ✓ Ulteriori strumenti di indirizzo per l'approccio a progettazione con soluzioni alternative;
 - ✓ Chiarimenti quando in uno stesso edificio vi è commistione tra attività Codice e tradizionale, specie per chiusure d'ambito;
 - ✓ *Approfondire i sistemi o impianti a disponibilità superiore: oggi è solamente indicato il percorso di azione (Migliore affidabilità o Maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione) ma non sono definiti criteri valutativi uniformi del livello di disponibilità.*
 - ✓ Crowd management → attualmente solo accennato...possibile LG o norma con approccio Codice ma non RTV (come "Rifiuti");
 - ✓ RTV edifici civili (att 77) ove approfondire i problemi di commistione tra attività diverse presenti in uno stesso edificio;
 - ✓
-



1. **Avere una norma consolidata e unica → obiettivo originario del “progetto Codice”**
2. **Semplificazione amministrativa delle procedure di prevenzione incendi, attraverso:**

- ✓ Inserimento in cat A (solo SCIA) attività per le quali è oggi necessaria la valutazione progetto;
- ✓ Ampliamento delle soglie discriminanti delle attuali Cat. A



MINISTERO
DELL'INTERNO



Grazie per l'attenzione

